

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)1023

Vol. 1968/0184

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 1023 def

Bruxelles, 18 dicembre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO (C.E.E.) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e al metodo di gestione del contingente tariffario comunitario di 30.000 tonnellate di tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b 1 della tariffa doganale comune

Proposta di

REGOLAMENTO (C.E.E.) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione e al metodo di gestione del contingente tariffario comunitario di 34.000 tonnellate di merluzzi interi, decapitati o in pezzi, semplicemente salati o in salamoia, o secchi, della voce 03 02 A I b della tariffa doganale comune

(presentati dalla Commissione al Consiglio)

R E L A Z I O N E

1. Per quanto riguarda il settore agricolo, oltre ai tre contingenti tariffari comunitari relativi al bestiame da reddito e le carni della specie bovina, congelate, che sono già stati oggetto di proposte della Commissione al Consiglio per il 1969, la Comunità Economica Europea si è impegnata nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del G.A.T.T., ad aprire annualmente, i due contingenti tariffari comunitari appresso indicati:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingen- tario
ex 03.01 B I b 1	Tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria conserviera	30.000 (purché venga rispettato il prezzo di riferimento).	esenzione
03.02 A I b	Merluzzi semplicemente salati o in salamoia, o secchi	34.000	esenzione

2. Questi due contingenti tariffari comunitari da aprire per il 1969 hanno fatto oggetto anche di una procedura di consultazione tra tutti gli Stati membri, e in particolare di una riunione tenutasi il 2 ottobre 1968, alla quale hanno partecipato gli esperti di tutti gli Stati membri.
3. I tonni e i merluzzi in questione erano già oggetto di contingenti tariffari consolidati dalla Comunità durante i negoziati tariffari di Ginevra del 1960/1961. Per i merluzzi, si trattava già di un contingente tariffario comunitario annuo di 34.000 tonnellate in esenzione da dazi, mentre per i tonni destinati all'industria conserviera, si trattava soltanto di un contingente tariffario comunitario di 14.000 tonnellate in esenzione da dazi. In quest'ultimo caso le modalità di apertura del contingente tariffario comunitario potrebbero sollevare taluni problemi che dovrebbero puo' essere risolvibili, se si tiene conto del fatto che durante la riunione di consultazione cui si è accennato, gli esperti di tutti gli Stati membri hanno preso in considerazione un quantitativo di 30.000 tonnellate.

.../...

4. I due contingenti tariffari comunitari in questione sono stati aperti, fino al 1968 compreso, mediante la concessione di contingenti tariffari nazionali all'Italia, unico Stato membro che aveva mostrato interesse ad essi. In considerazione in particolare dello stadio di attuazione dell'Unione tariffaria, nella riunione del 2 ottobre 1968 gli esperti di tutti gli Stati membri si sono molto opportunamente dichiarati d'accordo affinché, nei due casi considerati, venga adottata una soluzione comunitaria di gestione dei detti contingenti, soluzione che comporti l'istituzione di una riserva, con diritti di prelievo e possibilità di restituzione alla riserva stessa.
5. Per quanto riguarda i tonni, risulta che il fabbisogno italiano d'importazione da paesi terzi supero notevolmente il volume contingentario consolidato, quello della Francia e dell'Unione Economica Belgo-Lussemburghese è piuttosto debole per il 1969, mentre il fabbisogno degli altri due Stati membri sarà verosimilmente nullo. In queste condizioni, si propone di attribuire delle frazioni a valere sulla prima quota soltanto ai 4 Stati membri interessati, dando agli altri due Stati la possibilità di coprire il loro eventuale fabbisogno mediante adeguati prelievi dalla riserva.
6. Per i merluzzi, il fabbisogno italiano d'importazione da paesi terzi era sinora praticamente il solo da prendere in considerazione, ma il costante regresso (39.307 tonnellate nel 1963, 30.157 tonnellate nel 1967) manifestato negli ultimi anni fa ritenere che nel 1969 non raggiungerà più il quantitativo contingentario consolidato. Per quanto riguarda il fabbisogno prevedibile degli altri Stati membri, esso risulta minimo, salvo quello dell'Unione Economica Belgo-Lussemburghese che sembra essere un po' più elevato. Pertanto, si propone di suddividere la prima quota fra tutti gli Stati membri, attribuendo le percentuali più elevate all'Italia e all'U.E.B.L. e facendo sì che l'eventuale fabbisogno supplementare di ciascuno Stato membro possa essere coperto mediante adeguati prelievi dal quantitativo imputato a riserva.

Proposta di
Regolamento (C.E.E.) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla suddivisione e al metodo di gestione
del contingente tariffario comunitario di 30.000 tonnellate di
tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in
pezzi, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b 1
della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in
particolare l'articolo 111,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i tonni, freschi, refrigerati o congelati, interi,
decapitati o in pezzi, destinati all'industria conserviera, della voce
ex 03.01 B I b 1 della tariffa doganale comune, la Comunità Economica
Europea si è impegnata, durante degli ultimi negoziati multilaterali del
G.A.T.T., ad aprire un contingente tariffario annuo di 30.000 tonnellate
in esenzione da dazio doganale, purché sia rispettato il prezzo di riferimento ;
che le concessioni tariffarie accordate nel quadro di detti negoziati sono
attualmente in vigore e che è opportuno pertanto aprire per il 1969 il
contingente tariffario comunitario in questione ;

considerando che bisogna garantire, in particolare, la parità e la continuità
d'accesso a detto contingente a tutti gli importatori della Comunità, nonché
l'applicazione senza soluzione di continuità dell'aliquota prevista per detto
contingente a tutte le importazioni dei pesci in questione in ciascuno degli
Stati membri fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di

.../...

utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una suddivisione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che durante una riunione di consultazione organizzata dalla Commissione, alcuni Stati membri, tra i quali la Repubblica federale di Germania e i Paesi Bassi, hanno segnalato che il loro fabbisogno d'importazione da paesi terzi, per i pesci della specie considerata, era stato nullo fino a quel momento e che nessun elemento consentiva di ritenere che la situazione avrebbe subito modifiche durante il 1969 ; che, per salvaguardare tuttavia il carattere comunitario del contingente tariffario in questione, è opportuno prevedere la copertura dell'eventuale fabbisogno che potrebbe manifestarsi in questi Stati membri ; a titolo eccezionale, il sistema descritto all'articolo 3 del presente regolamento permette di tener conto dell'insieme degli elementi qui sopra descritti ; che la suddivisione iniziale tra gli Stati membri dovrebbe, per aderire meglio possibile all'evoluzione reale del mercato dei pesci in questione, dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno di essi calcolato, da un lato, in base alle statistiche delle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, d'altro lato, in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando tuttavia i tonni destinati a questa particolare utilizzazione non sono specificati nelle nomenclature statistiche della maggior parte degli Stati membri ; che, in questa situazione, non è stato possibile raccogliere dati sufficientemente precisi e rappresentativi, eccezione fatta per l'Italia che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3 del Trattato, beneficiava precedentemente di un contingente tariffario nazionale per questi pesci ; che per il 1968 le importazioni di questi ultimi da paesi terzi in Francia e nell'Unione Economica Belgio-Lussemburghese saranno, con molta probabilità, rispettivamente di 1.800 e 2.000 tonnellate ; che le stesse importazioni hanno registrato in Italia la seguente evoluzione degli anni 1966 e 1967 :

.... / ...

<u>1966</u>	<u>1967</u>
47.578	45.896

considerando che, in base a detti elementi ed alle previsioni formulate da alcuni Stati membri, il fabbisogno di questi Stati potrebbe corrispondere, per il 1969, ai livelli e alle percentuali di partecipazione iniziale di seguito indicati :

	<u>volume (in tonnellate)</u>	<u>Percentuale</u>
Francia	2.000	4,07
Italia	47.000	95,53
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	200	0,40

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di detti pesci negli Stati membri, è opportuno dividere il contingente di 30.000 tonnellate in due frazioni, la prima da ripartire tra la Francia, l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, la seconda per costituire una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di detti Stati membri dopo l'esaurimento della loro quota iniziale, nonché l'eventuale fabbisogno degli altri Stati membri ; che, per dare agli importatori dei quattro Stati membri sopra indicati una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario a un livello relativamente elevato, che, nel caso in esame, potrebbe corrispondere all'80 % del volume del contingente ; che, su tale base, la prima frazione ammonta a 24.000 tonnellate, mentre la seconda, di 6.000 tonnellate, viene costituita a riserva ;

considerando che le quote iniziali di questi Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tenere conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito

.../...

quasi totalmente la sua quota iniziale, deve prelevare una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo dev'essere ripetuto da ciascuno Stato membro, ogni qualvolta l'ultima sua quota supplementare sta per esaurirsi, e cio' finché la consistenza della riserva lo consente ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino alla fine del periodo del contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una determinata data esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che venga trasferito alla riserva, al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, nella fattispecie, appare opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie quote ; che è opportuno inoltre valutare il grado di esaurimento del contingente in rapporto alle importazioni dei pesci in questione dichiarate per il consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 il dazio della Tariffa Doganale Comune per i tonni freschi, refrigerati o congelati, interi decantati o in pezzi, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b 1 della tariffa doganale comune è totalmente sospeso, purché venga rispettato il prezzo di riferimento, nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 30.000 tonnellate.

.../...

Articolo 2

1. Una prima frazione di 24.000 tonnellate del contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra alcuni Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 e ammontano per ciascuno sui detti Stati membri alle quantità appresso indicate :

Francia	976 tonnellate
Italia	22.928 tonnellate
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	96 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente ad un quantitativo di 6.000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

Se negli altri Stati membri si manifesta un fabbisogno d'importazione dei pesci indicati all'articolo 1, detti Stati prelevano una quota adeguata dalla riserva.

Gli Stati membri in questione adottano le misure necessarie per informare gli importatori di questa possibilità.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri considerati all'articolo 2 - quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla riserva - ove si siano applicate le disposizioni dell'articolo 6 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo, nella misura in cui la consistenza della riserva lo permette, di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale.

.../...

2. Se, dopo l'esaurimento della quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo, nella misura in cui la consistenza della riserva lo permette, di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale.
3. Se, dopo l'esaurimento della seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede, secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica, per analogia, fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1 - 3, ogni uno di detti Stati membri può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate nei paragrafi di cui sopra, ove si abbia motivo di ritenere che rischierebbero di non venir esaurite. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate a norma delle disposizioni dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1969.

Articolo 6

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1, o quale risulta dall'applicazione dell'articolo 3, esso trasferisce alla riserva, entro e non oltre il 10 ottobre 1969, la parte non utilizzata della quota che supera il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferirne una parte anche maggiore ove abbia motivo di ritenere che rischierebbe di non essere utilizzata.

.../...

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 10 ottobre 1969, il totale delle importazioni dei pesci in questione effettuate sino al 15 settembre 1969 compreso e imputate sul contingente comunitario, nonché l'eventuale parte di quota iniziale che trasferisce alla riserva.

Articolo 7

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, nella consistenza della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi entro il 15 ottobre 1969, circa il volume della riserva dopo le restituzioni effettuate a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tale effetto, ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede al l'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ogni Stati membri gestisce le quote in conformità alle proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.
2. Il grado di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana e accompagnate da dichiarazioni d'immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

.../...

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,

Proposta di
Regolamento (C.E.E.) n. .../68 del Consiglio
del

relativo all'apertura, alla suddivisione e al metodo di gestione del contingente tariffario comunitario di 34.000 tonnellate di merluzzi interi, decapitati o in pezzi, semplicemente salati o in salamoia, o secchi, della voce 03.02 A I b della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 111,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i merluzzi interi, decapitati o in pezzi, semplicemente salati o in salamoia, o secchi, della voce 03.02 A I b della tariffa doganale comune, la Comunità Economica Europea si è impegnata, durante gli ultimi negoziati multilaterali del G.A.T.T., ad aprire un contingente tariffario comunitario di 34.000 tonnellate in esenzione da dazio ; che le concessioni tariffarie accordate nel quadro di tali negoziati sono attualmente in vigore e che è pertanto opportuno aprire per il 1969 il contingente comunitario in questione ;

considerando che bisogna garantire, in particolare, la parità e la continuità di accesso a detto contingente a tutti gli importatori della Comunità, nonché l'applicazione senza soluzione di continuità dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei pesci in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato su una suddivisione

.../...

tra gli Stati membri sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che la suddivisione, per aderire meglio possibile all'evoluzione reale del mercato dei pesci in questione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato, da un lato, in base alle statistiche delle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, d'altro lato, in base alle prospettive economiche per il 1969 ;

considerando che, durante il 1966 e il 1967, le importazioni di ciascuno Stato membro dei pesci in questione dai paesi terzi, ammontano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità, alle percentuali sottoindicate ; che, sulla base dei dati relativi ai primi mesi del 1968, nonché delle relative estrapolazioni e delle previsioni effettuate da alcuni Stati membri, le percentuali per il 1968 potrebbero ai livelli seguenti :

	<u>1966</u>	<u>1967</u>	<u>1968</u>
Repubblica federale di Germania	1,363	1,376	2,057
Francia	0,257	0,390	0,311
Italia	95,619	93,226	80,551
Paesi Bassi	0,493	0,541	0,722
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	2,268	4,467	16,359

considerando che, tenendo conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione durante il 1969, e specialmente del carattere particolare dei dati relativi al 1968 e delle previsioni formulate dalle autorità belghe per il 1969, la percentuale di partecipazione iniziale al contingente puo' essere approssimativamente calcolata nel modo seguente :

Repubblica federale di Germania	2,5
Francia	0,5
Italia	85
Paesi Bassi	1
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	11

.../...

considerando che, per tenere conto dell'evoluzione eventuale delle importazioni di detti pesci nei vari Stati membri, è opportuno dividere il contingente di 34.000 tonnellate in due frazioni, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda per costituire una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che hanno esaurito la loro quota iniziale ; che, per dare agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima frazione del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato, che, nel caso in esame, potrebbe corrispondere all'80 % del volume del contingente ; che su tale base la prima frazione ammonta a 27.200 tonnellate, mentre la seconda, 6.800 tonnellate, viene costituita a riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tenere conto di questo fatto e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi totalmente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere ripetuto da ciascuno Stato membro, ogni qualvolta l'ultima sua quota supplementare è quasi totalmente esaurita, e cio' finché la consistenza della riserva lo consente ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino alla fine del periodo del contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, potere seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata, esiste in uno Stato membro, un residuo importante è indispensabile che venga lo trasferito alla riserva, al fine di evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, nella fattispecie, appare opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie quote ; che è opportuno inoltre valutare il grado di esaurimento del contingente in rapporto alle importazioni dei pesci in questione dichiarate per il consumo,

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 il dazio della tariffa doganale comune per i merluzzi interi, decapitati o in pezzi, semplicemente salati o in salamoia, o secchi, della voce 03.02 A I b della tariffa doganale comune, è totalmente sospeso nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 34.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 27.000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene suddivisa fra gli Stati membri ; le quote, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969 ed ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate :

Repubblica federale di Germania	680 tonnellate
Francia	136 tonnellate
Italia	23.120 tonnellate
Paesi Bassi	272 tonnellate
Union Economica Belgo-Lussemburghese	2.992 tonnellate

2. La seconda frazione, corrispondente ad un quantitativo di 6.800 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro - quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero tale quota ridotta della parte trasferita alla riserva - ove si siano applicate le disposizioni dell'articolo 5 - è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio,

.../...

dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, nella misura in cui la consistenza della riserva lo permette.

2. Se, dopo l'esaurimento della quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede senza indugio, dandone comunicazione alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, nella misura in cui la consistenza della riserva lo permette.
3. Se, dopo l'esaurimento della seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede, secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica, per analogia, fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1 - 3, ogni Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate nei paragrafi di cui sopra, ove si abbia motivo di ritenere che rischierebbero di non venir esaurite. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1969.

Articolo 5

Se, alla data del 15 settembre 1969, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro e non oltre il 10 ottobre 1969, la parte non utilizzata della quota che supera il 20 % del

.../...

quantitativo iniziale. Esso può trasferirne una parte anche maggiore ove abbia motivo di ritenere che rischierebbe di non essere utilizzata.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 10 ottobre 1969, il totale delle importazioni del prodotto in esame effettuate sino al 15 settembre 1969 compreso e imputate sul contingente comunitario, nonché l'eventuale parte di quota iniziale che trasferisce alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e li informa non appena le pervengono le notifiche sulla consistenza della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi entro il 15 ottobre 1969, circa il volume della riserva dopo le restituzioni effettuate a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e, a tale effetto, precisa il quantitativo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ogni Stato membro gestisce le quote in conformità alle proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.
2. Il grado, di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni dei pesci in questione presentate in dogana e accompagnate da dichiarazioni d'immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente, affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

.../...

- 7 -

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,

Il Presidente,